

BANDO – “DISCIPLINARE” DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PLURIENNALI DI AREA PUBBLICA SU POSTEGGI LIBERI, OVVERO VACANTI, RELATIVI ALL’AREA MERCATALE COMUNALE: DISCIPLINARE

(approvato con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 19.05.2023)

Articolo 1 – Oggetto della procedura ad evidenza pubblica

1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento - in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari - di una specifica procedura amministrativa ad evidenza pubblica per l’assegnazione di concessioni pluriennali di area pubblica su posteggi liberi, ovvero vacanti, così definiti a seguito cessazione attività da parte dei Titolari di Posteggio nell’ area mercatale del Comune di Gaiarine (di seguito denominato “Comune”), giusti i termini di cui al presente “Disciplinare”, all’allegata “Scheda 1” di dettaglio dei relativi posteggi, nonché lo svolgimento in detti contesti – da parte dei soggetti aggiudicatari – dell’attività di commercio su area pubblica in forza del relativo titolo abilitante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ^[1], e della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 ^[2].
2. Il ricorso a detta procedura selettiva avviene nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo, nonché in conformità ai principi normativi che disciplinano l’azione amministrativa. La stessa, in quanto strumento necessario e obbligatorio per un’adeguata tutela della libera concorrenza tra imprese, è conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, e prevede la fissazione di una durata limitata delle autorizzazioni, in conformità e recepimento dei principi generali fissati dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ^[3], in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 ^[4] relativa ai servizi nel mercato interno.
3. Fermo quanto sopra, il Comune stabilisce autonomamente la durata e le modalità di valutazione dei criteri e dei punteggi da assegnare in caso di pluralità di domande concorrenti, nei limiti delle proprie competenze e comunque nel rispetto del quadro normativo e dei principi delineati dalle disposizioni comunitarie e statali, laddove approvate.
4. I contenuti ed i criteri previsti nella stessa tengono conto della particolare natura delle aree in questione, della limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e degli interessi pubblici da garantire (in particolare, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la sicurezza pubblica e la tutela del consumatore).
5. Agli atti del Comune e presso l’Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli operatori interessati, e resa disponibile a chiunque ne abbia interesse, l’allegata “Scheda 1” di dettaglio dei posteggi in assegnazione, inseriti nel mercato settimanale,
6. La procedura di selezione di cui trattasi avviene nei termini, con i criteri e con le modalità di seguito esplicitate.

Articolo 2 – Requisiti e condizioni per la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria e l’assegnazione dei posteggi

1. Possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui trattasi le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale regolarmente costituite e le cooperative, a prescindere dal fatto che le stesse siano già abilitate ed attive – giusta la specifica iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio – quali imprese esercenti l’attività di commercio su area pubblica di tipo A (su posteggio in concessione) o B (itinerante).
2. Presupposti essenziali al fine dell’ammissibilità alla procedura di cui trattasi sono, altresì, la sussistenza in capo agli operatori commerciali interessati - alla data di presentazione/deposito della relativa istanza di partecipazione - di quanto segue:
 - a) il possesso dei relativi requisiti soggettivi:

^[1] D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

^[2] L.R. 6 aprile 2001, n. 10 – Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche

^[3] D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

^[4] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (Direttiva Servizi) relativa ai servizi nel mercato interno

- (per le persone fisiche e le imprese commerciali) requisiti morali e (ove richiesti) professionali - di cui all'articolo 71, commi da 1 a 6-bis del D.Lgs. 59/2010 ¹³;
 - b) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ¹⁵, in capo ai soggetti indicati al successivo articolo 85 (“*Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*”), ovvero rispettivamente alle persone di cui ai commi 1, 2 e 2-ter e ai membri del collegio sindacale, del sindaco o dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza indicati al comma 2-bis dell'articolo medesimo [c.d. requisiti di onorabilità];
 - c) (per le sole imprese già esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche) la regolarità della posizione contributiva (DURC) di ciascuna impresa (sia individuale che societaria) nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall'articolo 4-bis della L.R. 10/2001 ¹², ovvero – in alternativa – la constatazione che il richiedente ha ottenuto dal competente Istituto la rateizzazione del proprio eventuale debito contributivo.
3. Al fine della partecipazione alla procedura in parola, gli operatori devono presentare apposita domanda nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite all'articolo 3 del presente Disciplinare e rese altresì note nell'apposito avviso pubblico. In allegato a detta istanza l'operatore interessato può produrre idonea documentazione utile e necessaria alla valutazione dei criteri di priorità esplicitati all'articolo 4.
 4. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio, provvede alla verifica della regolarità delle domande presentate, delle dichiarazioni rese contestualmente alle stesse ed all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei quali viene poi stilata ed adottata la specifica Determinazione comunale di approvazione delle rispettive graduatorie riferite a ciascun singolo posteggio in assegnazione, redatte sulla base dei criteri di priorità esplicitati all'articolo 4, in esito ed attuazione delle quali seguirà il rilascio ai soggetti interessati delle relative concessioni.
 5. Con l'adozione della Determinazione di approvazione delle graduatorie finali, le risultanze delle istruttorie effettuate (comprendenti dei punteggi attribuiti) vengono pubblicate sul Sito istituzionale del Comune.
 6. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo l'ordine progressivo di ciascuna graduatoria degli aventi diritto. Ogni graduatoria conserva la propria efficacia – ai soli fini dello scorrimento necessario per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, ovvero in conseguenza di casi di decadenza o rinuncia da parte dei soggetti primi aggiudicatari – fino ad esaurimento della stessa e comunque fino alla data di pubblicazione di un nuovo specifico Bando.
 7. Le graduatorie, definite per ciascuno dei posteggi in assegnazione sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 4, vengono pubblicate per 10 (dieci) giorni sul Sito internet e all'Albo Pretorio comunale, per l'acquisizione di eventuali osservazioni e/o documentazioni integrative da parte degli interessati. Decorso tale termine, laddove non siano pervenute da parte di operatori interessati eventuali osservazioni o controdeduzioni o istanze motivate di revisione della graduatoria - in ordine e riscontro della quale il Comune, sulla base di ulteriori approfondimenti istruttori svolti dall' Ufficio Commercio, deve pronunciarsi entro i successivi 10 (dieci) giorni - le stesse devono intendersi definitive ed efficaci al fine dell'assegnazione dei posteggi ai rispettivi soggetti primi classificati. La pubblicazione della graduatoria sul Sito istituzionale del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Avverso all'approvazione della graduatoria redatta per i posteggi in assegnazione è altresì possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ¹⁶, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ¹⁷.
 8. A ciascuno dei soggetti risultante aggiudicatario a fronte della graduatoria stilata viene rilasciata la prescritta concessione pluriennale per l'occupazione del suolo pubblico corrispondente al relativo posteggio, unitamente all'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività di commercio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98 ¹¹, e dell'articolo 3 della L.R. 10/2001 ¹².
 9. Nelle more della formale adozione dei titoli abilitanti di cui al precedente comma, l'operatore interessato può iniziare a svolgere l'attività sul relativo posteggio - quale soggetto aggiudicatario - dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, in forza dell'efficacia e in attuazione della stessa. In presenza delle

¹⁵ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

¹⁶ D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*

¹⁷ D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*

condizioni di cui al successivo articolo 3, comma 6, il soggetto risultato assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite massimo consentito nell'ambito del medesimo settore merceologico, può iniziare a svolgere la propria attività una volta presentata mediante PEC all' Ufficio Commercio la formale rinuncia a quelli in eccedenza.

10. Ciascun soggetto aggiudicatario di concessione in esito alla presente procedura **si impegna a mantenere la titolarità e la gestione diretta della propria attività sul posteggio assegnato per almeno un anno a far data dalla pubblicazione della relativa graduatoria**, per la qual cosa deve intendersi che in detto periodo il ramo d'azienda commerciale riferibile a ciascun posteggio non è trasferibile ad altra impresa, ad eccezione del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il contestuale collocamento in quiescenza o in pensione del soggetto titolare del posteggio, se ditta individuale;
- b) la sopraggiunta inabilità o inidoneità all'esercizio dell'attività da parte del soggetto titolare del posteggio, se ditta individuale, per malattia, come attestato da apposita certificazione medica rilasciata dall'autorità sanitaria territorialmente competente. Analogamente dicasi nel caso di intervenuta inabilità psicofisica, debitamente comprovata, occorsa ad un relativo familiare convivente (o comunque entro il secondo grado di parentela) che necessita di assistenza personale continuativa;
- c) la cessione del posteggio unitamente all'intera azienda commerciale di riferimento;
- d) altri motivi eccezionali o ragioni di comprovata necessità o forze di causa maggiore, debitamente comprovati e giustificati da idonea documentazione, previo accoglimento da parte del Comune.

Decorso tale termine, il ramo d'azienda commerciale relativo a ciascun posteggio può essere oggetto di concessione temporanea in affitto o cessione in proprietà a soggetto diverso dall'assegnatario originario del posteggio. Giova precisare che presupposti e peculiarità propri di un' "azienda" sono stati esplicitati nel Codice Civile^[8] all'articolo 2555 e seguenti, mentre per una puntuale disamina dei trasferimenti d'azienda si rimanda ai contenuti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013^[9] (rif. Sezioni VII "Affitto d'azienda" e VIII "Cessione d'azienda").

Articolo 3 – Modalità e condizioni di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui trattasi deve essere predisposta utilizzando lo Schema allegato al presente Disciplinare, puntualmente compilata in ogni sua parte, prodotta in formato 'pdf', e quindi debitamente sottoscritta - a pena di nullità - dal soggetto Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa interessata nei termini di legge.
2. La stessa deve essere presentata al protocollo generale del Comune - a pena di inammissibilità, con conseguente esclusione dalla procedura - esclusivamente con modalità telematica, per il tramite del portale telematico "Unipass", a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito Internet istituzionale dello stesso Ente, ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24 del giorno 08.07.2023 (come comprovato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal relativo gestore di posta elettronica certificata).
3. Il recapito dell'istanza rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, in capo al quale persiste la responsabilità laddove - per qualsiasi disagio o contrattempo derivanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altra causa - l'effettivo deposito da parte del gestore di posta certificata non dovesse avvenire con esito positivo o in tempo utile, comportando di fatto la mancata o tardiva ricezione della stessa da parte del Comune.
4. La domanda redatta in altra forma o modalità rispetto a quanto sopra indicato, o carente (ancorché parzialmente) dei dati e riferimenti essenziali – quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le generalità del richiedente e gli estremi della relativa entità giuridica d'impresa, un valido indirizzo PEC eletto quale proprio domicilio elettronico certificato, l'indicazione/numero del posteggio prescelto, l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti e dei presupposti di legge, ecc. – richiesti nel modello approvato a tal fine, viene dichiarata inammissibile. Comportano, parimenti, l'esclusione dalla selezione – in quanto cause non sanabili – l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi previsti nell'istanza.

^[8] [Codice civile – Approvazione del testo del Codice civile](#)

^[9] [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013 – La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#)

5. È ritenuta improcedibile la domanda pervenuta prima della pubblicazione all'Albo comunale dell'avviso inerente l'avvio della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi. In tal caso, al fine della partecipazione a detta procedura, l'interessato dovrà ripresentare la domanda nei termini e con le modalità sopra previsti.
6. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del successivo articolo 4, comma 4. Qualora un soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore a detto limite, lo stesso dovrà comunicare la formale rinuncia al/i posteggio/i eccedente/i mediante invio di apposita PEC - entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria al Comune; In mancanza di detta comunicazione, l'Ufficio Commercio provvede d'ufficio a denegare l'assegnazione allo stesso dei posteggi in esubero sulla base del più recente ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.
7. Qualora non pervengano domande relative ad uno o più posteggi, è facoltà del Comune procedere a nuova selezione ovvero dar corso ad eventuali valutazioni e determinazioni in ordine alla necessità di apportare modifiche ai propri spazi mercatali, intese - in considerazione di specifiche esigenze di razionalizzazione delle relative aree e di adeguamento alle normative in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza - sia al recepimento di eventuali richieste da parte degli operatori concessionari sia, se del caso, alla parziale soppressione dei posteggi rimasti privi di assegnazione, al fine di consentire l'ottimizzazione degli spazi per motivate ragioni di conformità alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica e a salvaguardia della salute degli operatori commerciali impegnati nella medesima area mercatale valutare l'eventuale soppressione degli stessi per motivate ragioni di conformità alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica e a salvaguardia della salute degli operatori commerciali impegnati nella medesima area mercatale.

Articolo 4 - Criteri per la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria e l'assegnazione dei posteggi

1. In adesione ed allineamento alla scadenza dei titoli già rinnovati agli operatori mercatali fissi, **le concessioni dei posteggi liberi in assegnazione hanno una durata fino al 31 dicembre 2032**, di modo da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti.
2. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente disciplinare è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi divenuti liberi nel mercato già esistente di Gaiarine, dato atto che la partecipazione nel tempo alle *'spunte'* giornaliere si è concretizzata in un'effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, dei posteggi le cui concessioni sono ora messe a bando, il Comune considera il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quei posteggi e, quindi, la valuta ai fini del computo di quella percentuale di punteggio – non superiore al 40% del totale assegnabile per la professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica – in relazione al criterio del maggior numero di presenze sull'intero mercato, per tali intendendo le volte che il soggetto interessato ha partecipato alle *'spunte'*, indipendentemente dall'effettivo utilizzo di un posteggio temporaneamente non occupato.
 Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione scaturita dalle attività svolte dal personale incaricato della Polizia Locale, dalla quale si evincono le partecipazioni degli operatori interessati alle operazioni di *'spunta'* svolte nei giorni di mercato con le modalità di cui alla Parte III, punto 6 (*"Funzionamento dei mercati ed assegnazione dei posteggi liberi"*), della D.G.R. n. 2113/2005 ^[13]. Il punteggio di cui all'anzianità di partecipazione a ciascun mercato/fiera di cui al successivo comma 5, punto b1), viene attribuito a chi vanta un'anzianità di *'spunta'* acquisita nel posteggio al quale si riferisce la presente selezione – ovvero, se più favorevole per il soggetto richiedente, nel contesto dell'intero mercato - **maturata successivamente all'8 maggio 2010 (coincidente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ^[13])** e fino alla giornata di mercato precedente alla data di pubblicazione della procedura selettiva di cui trattasi. Al fine di detto computo, il soggetto subentrante può legittimamente usufruire del numero di presenze acquisite tramite la partecipazione alle *'spunte'* da parte dell'operatore cedente.
4. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito il limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, ovvero dei quali non può essere titolare o possessore, in non più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non

alimentare, trattandosi di area mercatale con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 (cento).

5. Per regolare e svolgere la procedura di selezione di cui trattasi – i cui esiti verranno formalizzati nella specifica determinazione di approvazione della graduatoria relativa a ciascun posteggio in assegnazione – sono individuati criteri di priorità trasparenti e predeterminati da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti per lo stesso posteggio, sulla scorta della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica. Detta professionalità viene valutata nei termini seguenti:

- a) [fino ad un massimo di 60 punti] anzianità di esercizio del soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione:
- per gli operatori commerciali: quale impresa attiva nel Registro camerale delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della pubblicazione della presente selezione, cumulata con quella dell'eventuale soggetto (*dante causa*) al quale è subentrato nella titolarità della relativa azienda commerciale.
- b) [fino ad un massimo di 40 punti] anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nel posteggio in assegnazione, ovvero nell'intero mercato, al quale si riferisce la presente selezione, computata sulla base delle '*spunte*' opportunamente documentate dalla Polizia Locale in esito e riscontro delle attività correntemente svolte dal proprio personale incaricato a tal fine.
- In caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso richiedente per l'aggiudicazione di posteggi diversi nel contesto del medesimo mercato, detto criterio viene applicato esclusivamente con riferimento alla prima istanza depositata - secondo il relativo ordine cronologico - e procedibile nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, del presente disciplinare; pertanto, per ogni ulteriore domanda viene conteggiato il solo punteggio riferito all'anzianità di esercizio del soggetto richiedente di cui alla precedente lettera a).

Ne consegue che il computo di detta professionalità – al massimo dei 100 (punti) assegnabili a ciascuna istanza – scaturirà nello specifico dall'applicazione dei seguenti **criteri di priorità**:

- a1) anzianità di esercizio del soggetto richiedente (periodo di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, riferito al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulato a quella dell'eventuale *dante causa*):
- impresa non ancora esistente o cancellata = punti 0
 - fino a 5 anni = punti 20
 - maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 40
 - oltre 10 anni = punti 60
- b1) anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nel posteggio in assegnazione – ovvero, se più favorevole, nel contesto dell'intero mercato maturata non prima dell'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ¹³⁾, attuativo della Direttiva 2006/123/CE ¹⁴⁾) e fino alla giornata di mercato precedente alla data di pubblicazione della procedura selettiva di cui trattasi, sulla base delle relative '*spunte*':
- del mercato a frequenza settimanale, di Gaiarine:
 - fino a 52 spunte = punti 10
 - da 53 a 104 spunte = punti 25
 - oltre 104 spunte = punti 40

A parità di punteggio totale in esito all'applicazione di detti criteri, il posteggio viene assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione/deposito al Comune delle rispettive domande.

Articolo 5 – Controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti

1. Tutte le dichiarazioni prodotte contestualmente alle istanze presentate si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ¹¹⁰⁾. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto medesimo, l'Ufficio Commercio incaricato del Comune, procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.

¹¹⁰⁾ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

2. Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 ^[15], qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Responsabile dell' Ufficio Commercio provvede a notificare al soggetto interessato l'esclusione dalla graduatoria finale ovvero, successivamente all'assegnazione, la revoca della concessione rilasciata.

Articolo 6 - Canone mercatale per l'occupazione dei posteggi

1. La validità delle concessioni è subordinata alla sussistenza della regolarità contributiva e al pagamento del canone unico mercatale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre che al corretto smaltimento dei rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Le concessioni rilasciate decadono per omesso pagamento entro i termini fissati del canone di cui al comma precedente, salvo che non sia stata concessa specifica rateizzazione o altra modalità di corresponsione dell'importo dovuto.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rimanda all'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, ed in particolare quelle di cui alla L.R. 10/2001 ^[2], dalla D.G.R. n. 2113/2005 ^[13] e ss.mm.ii.
2. Sono fatte salve eventuali clausole di cedevolezza derivanti da successive disposizioni normative in materia di concessioni di suolo pubblico se non compatibili con la procedura di cui trattasi, che conseguentemente, se del caso, il Comune si riserva di sospendere e/o revocare, in autotutela.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ^[11], i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Gaiarine per le finalità di assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale oggetto della procedura in parola e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale assegnazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata norma tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune, titolare del trattamento.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

UFFICIO COMMERCIO

Comune di Gaiarine (TV)

tel. 0434 - 756511 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30

email: info@comune.gaiarine.tv.it - PEC: gaiarine.tv@legalmail.it

^[11] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("General Data Protection Regulation") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

COMUNE DI GAJARINE

SCHEDA 1

**ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI, OVVERO VACANTI,
MERCATO DI GAJARINE/CAPOLUOGO**

I **posteggi** da assegnare – in quanto liberi, ovvero vacanti – risultano essere complessivamente n. **3**.

Nello specifico, gli stessi fanno riferimento ai seguenti settori:

- alimentare: n. **0**
- non alimentare: n. **3**
- produttori agricoli: n. **0**.

In dettaglio, trattasi dei seguenti posteggi:

identificativo / numero	superficie (mq.):	superficie (ml):	Toponomastica	Indirizzo	TIPOLOGIA	CADENZA	GIORNI	SETTORE
ex Ditta LC Moda snc di Longhin Autoriz. N. 43/2012 (Cessata 2019)	50 mq.	10 x 5	Piazza	Vittorio Emanuele II	MERCATO	Settimanale	SABATO	Non alimentare
ex Ditta XH ZHUPI NG Autoriz. N. 44/2012 (Revocata 2016)	45 mq.	9x5	Piazza	Vittorio Emanuele II	MERCATO	Settimanale	SABATO	Non alimentare
Ex Ditta CHEN Weijun Autoriz. N.54/2019 (Cessata 2020)	45 mq.	9x5	Piazza	Vittorio Emanuele II	MERCATO.	Settimanale.	SABATO	Non alimentare
.....